

---

*L'ORGANIZZAZIONE*

---

**5. - LA REVISIONE INTERNA**

Nel 2017 gli interventi revisionali hanno interessato tre Unità organizzative dell'**IVASS** selezionate sulla base del rischio e hanno avuto come oggetto l'analisi di tutti i processi gestiti dalle Strutture coinvolte negli accertamenti.


Gli interventi sono stati incentrati sulla valutazione dell'adeguatezza dei controlli interni e sulla funzionalità degli assetti organizzativi. Sono state oggetto di verifica l'efficacia e l'efficienza dei processi di lavoro, l'attendibilità e la sicurezza del sistema informativo, la capacità di gestire i rischi, la conformità alle normative. Le verifiche 2017 sono risultate particolarmente complesse in considerazione del fatto che le Strutture oggetto di audit, sono caratterizzate da numerose attività particolarmente delicate per l'Istituto sia sotto il profilo dei compiti che dei relativi rischi.

A seguito degli accertamenti le Unità organizzative hanno avviato diverse iniziative finalizzate a migliorare l'organizzazione, affinare i meccanismi di coordinamento interni ed esterni, delineare meglio ruoli e responsabilità, accrescere l'efficienza e il presidio dei rischi, migliorare e incentivare forme di collaborazione con le altre Strutture dell'**IVASS**. Ciò anche attraverso l'attuazione di appositi piani di azione richiesti a esito degli audit.

L'Ufficio Revisione Interna ha inoltre svolto analisi di follow-up e monitoraggio a distanza, per evitare che i meccanismi avviati con gli interventi di audit si interrompessero a causa di inerzia organizzativa e acquisire indicazioni utili a rafforzare il sistema di controllo interno. Si è riscontrato che gran parte delle misure correttive adottate sono risultate idonee alla mitigazione dei rischi.

Organigramma al 27 giugno 2018

ORGANIGRAMMA AL 27 GIUGNO 2018



## L'ORGANIZZAZIONE

## UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO

Capo dell'Ufficio: Roberto NOVELLI Totale risorse: 11

## UFFICIO REVISIONE INTERNA

Capo dell'Ufficio: Marina MIELI Totale risorse: 5

## UFFICIO CONSULENZA LEGALE

Capo dell'Ufficio: Enrico GALANTI Totale risorse: 13

## SERVIZIO VIGILANZA PRUDENZIALE

Capo del Servizio: Roberto ROBERTI Totale risorse: 69

*Divisione Gruppi assicurativi I*

*Capo Divisione: Raffaele LAROBINA;*

*Vice Capo Divisione: Antonietta BOZZANO*

*Divisione Gruppi assicurativi II*

*Capo Divisione: Roberto FALSO;*

*Vice Capo Divisione: Maria DI FRANCESCO*

*Divisione Gruppi assicurativi III*

*Capo Divisione: Giuseppa BENTIVEGNA;*

*Vice Capo Divisione: Francesca BUZZICHELLI*

*Divisione Analisi Rischi*

*Capo Divisione: Sergio SABBATUCCI*

## SERVIZIO SANZIONI

Capo del Servizio: Domenico ANGARINI Totale risorse: 20

Vice Capo del Servizio: Patrizia DI BENEDETTO

## SERVIZIO LIQUIDAZIONI

Capo del Servizio: Marcello MORVILLO Totale risorse: 14

## SERVIZIO ISPETTORATO

Capo del Servizio: Marcello LUBERTI Totale risorse: 36

Vice Capo del Servizio: Alberto ARPANO

## SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Capo del Servizio: Martina BIGNAMI Totale risorse: 37

*Divisione Normativa*

*Capo Divisione: Francesco MAURO*

*Divisione Cooperazione Internazionale*

*Capo Divisione: Alessia ANGELILLI*

*Divisione Analisi Macroprudenziale*

*Capo Divisione: Stefano PASQUALINI*

---

*Organigramma al 27 giugno 2018*

---

**SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE**

Capo del Servizio: Elena BELLIZZI

Totale risorse: 48

*Divisione Gestione Reclami**Capo Divisione ad interim: Elena BELLIZZI;**Vice Capo Divisione: Nicoletta CARNEVALE**Divisione Imprese Estere**Capo Divisione: Annamaria DAMLANI**Divisione Prodotti e Pratiche di Vendita**Capo Divisione: Daniela MARLANI***SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI**

Capo del Servizio: Maria Luisa CAVINA

Totale risorse: 43

Vice Capo del Servizio: Violetta DE LUCA

*Divisione Vigilanza Intermediari**Capo Divisione: Roberto COPLA**Divisione Gestione RUI**Capo Divisione: Marina CARNEVALE***SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI**

Capo del Servizio: Antonio DE PASCALIS

Totale risorse: 36

Vice Capo del Servizio: Pietro FRANCHINI

*Divisione Antifrode**Capo Divisione: Paola SALACOTTI**Divisione Studi e Analisi Statistiche**Capo Divisione: Lino MATARAZZO**Divisione Rilevazione  
e Gestione delle Informazioni**Capo Divisione: Fabio FARABULLINI***SERVIZIO GESTIONE RISORSE**

Capo del Servizio: Giorgio PATARACCHIA

Totale risorse: 63

Vice Capo del Servizio: Isabella BOZZANO

*Divisione Gestione Risorse Umane**Capo Divisione ad interim: Giorgio PATARACCHIA;**Vice Capo Divisione: Giovanni TIBERI**Divisione Contabilità e Bilancio**Capo Divisione: Maria Elena PUZZO**Divisione Pianificazione  
Organizzativa e Gestionale**Capo Divisione: Saverio FREDA;**Vice Capo Divisione: Marco NOGARA**Divisione Tecnologie e Sistemi**Capo Divisione: Sergio ANTONICA*

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

**GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI<sup>103</sup>**

<b>agenzia con mandato</b>	uffici periferici dell'impresa assicurativa alla cui direzione sono posti dei soggetti il cui rapporto di collaborazione è regolato dall'articolo 1742 e segg. del c.c. (Del contratto di agenzia) e, in particolare, dell'articolo 1753 c.c. (Agenti di assicurazione); gli stessi sono dei veri imprenditori cui fa riferimento l'articolo 1903 c.c. (Agenti di assicurazione). L'agente con mandato è quindi un collaboratore professionale dell'imprenditore che opera nel campo assicurativo, con proprio rischio d'impresa (organizzazione autonoma) e con aleatorietà di proventi (provvigioni commisurate al volume d'affari) che rispetta l'articolo 106 del CAP. Deve inoltre essere iscritto al Registro Unico degli Intermediari, definito dall'articolo 109, comma 2, del CAP
<b>agenzia in economia e gerenza</b>	uffici delle compagnie assicurative che promuovono contratti assicurativi, dislocati sul territorio che si servono di personale dipendente delle imprese assicuratrici. A dirigere l'agenzia in economia è chiamato il cosiddetto "agente in economia", non iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi, sezione agenti, ma avente la qualifica di institore, legato all'impresa assicurativa da un rapporto di lavoro subordinato con funzioni direttive
<b>aliquota di retrocessione</b>	percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata, in cui sono investiti i premi, che l'impresa riconosce annualmente al contraente
<b>alta direzione</b>	l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale
<b>altre basi tecniche</b>	ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche
<b>altre spese di acquisizione</b>	spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite dall'articolo 52 del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 173
<b>archivio integrato antifrode (AIA)</b>	base dati istituita presso l'IVASS dall'articolo 21 del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 per il contrasto alle frodi assicurative in materia di r.c. auto. AIA prevede la connessione alle seguenti banche dati: <ul style="list-style-type: none"><li>– banca dati sinistri, anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati dell'IVASS</li><li>– archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione civile</li><li>– archivio nazionale degli abilitati alla guida della Motorizzazione civile</li><li>– banca dati dei contrassegni assicurativi della Motorizzazione civile</li><li>– Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia</li></ul>

<sup>103</sup> Le definizioni sono tratte per la maggior parte dal Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), dai Regolamenti ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e n. 44 del 9 agosto 2012 e dal glossario pubblicato sul portale <http://www.educazioneassicurativa.it>.

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– archivio dei periti assicurativi della Consap</li> <li>– archivio SITA dell'ANIA</li> </ul> <p>Le informazioni di interesse per l'attività antifrode raccolte dagli archivi connessi vengono integrate e utilizzate per il calcolo di indicatori antifrode disponibili per le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria e le compagnie assicurative</p>
<b>assicurazione contro i danni</b>	le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3, del CAP
<b>assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (r.c. auto)</b>	l'assicurazione obbligatoria di ogni responsabilità civile risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore). I relativi rischi sono classificati nel ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP
<b>assicurazione sulla vita</b>	le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1, del CAP
<b>attestato di rischio</b>	documento dematerializzato che, nell'ambito delle assicurazioni r.c. auto, contiene la storia dei sinistri (pagati dalla compagnia di assicurazione) causati dal veicolo assicurato negli ultimi cinque anni indipendentemente dal suo conducente, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione
<b>attività assicurativa</b>	l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione
<b>attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi</b>	l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio
<b>attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento</b>	l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio
<b>attività riassicurativa</b>	l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione, anche di uno Stato terzo
<b>autorità di vigilanza</b>	l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo
<b>autorità di vigilanza sul gruppo</b>	l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies del CAP
<b>banca dati sinistri</b>	la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 135 del CAP per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati; è disciplinata dal Regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016, raccoglie i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

<b>bancassicurazione</b>	gli accordi partecipativi o distributivi tra banche e assicurazioni per la creazione e vendita di prodotti che coniugano caratteristiche assicurative e di investimento
<b>basi demografiche</b>	ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche
<b>basi finanziarie</b>	il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche
<b>basi tecniche</b>	tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonché ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche
<b>bonus malus</b>	la forma tariffaria dei contratti r.c. auto che prevede a ogni scadenza annuale riduzioni ( <i>bonus</i> ) o maggiorazioni ( <i>malus</i> ) del premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo (periodo di osservazione)
<b>CARD</b>	la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del CAP e del DPR 18 luglio 2006, n. 254
<b>CARD-CID</b>	la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli
<b>CARD-CTT</b>	la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati
<b>carezza (periodo di)</b>	il periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l'eventuale sinistro non è in garanzia (detto anche termine di aspettativa)
<b>caricamento</b>	la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) e ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa
<b>caricamento globale sul premio contabilizzato (anche margine tecnico atteso al lordo delle spese)</b>	differenza tra l'ammontare dei premi lordi contabilizzati e quello dei sinistri pagati e riservati dell'esercizio. La differenza, comprende globalmente, il caricamento spese (acquisizione e gestione) e il margine tecnico/utile. La presenza, nel costo sinistri, delle componenti <i>stimate</i> della riserva analitica e statistica dei sinistri IBNR, fa sì che il margine tecnico/utile sia solamente un valore <i>atteso</i> alla fine dell'esercizio per la generazione di competenza. Per conoscere il vero costo sinistri finale è infatti necessario attendere che venga smontata nel tempo la riserva sinistri (analitica e per sinistri IBNR). Il margine tecnico/utile è inoltre al netto dei proventi finanziari imputati al conto tecnico nonché degli oneri fiscali e parafiscali
<b>carta verde</b>	certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

<b>classe di merito (interna)</b>	la posizione assegnata dalle compagnie a ciascun assicurato in base alla condotta di guida tenuta negli anni, nell'ambito del sistema <i>bonus-malus</i> delle coperture r.c. auto obbligatorie
<b>classe di merito di Conversione Universale</b>	la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di r.c. auto in base a regole univoche previste dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015
<b>codice della strada</b>	D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
<b>codice in materia di protezione dei dati personali</b>	D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
<b>collegio delle autorità di vigilanza</b>	una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo
<b><i>combined ratio</i></b>	somma di <i>expense ratio</i> e <i>loss ratio</i>
<b>concentrazione dei rischi</b>	tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
<b>contratti <i>index linked</i></b>	i contratti di cui all'articolo 41, comma 2, del CAP le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento
<b>contratti <i>unit linked</i></b>	i contratti di cui all'articolo 41, comma 1, del CAP le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno
<b>contratto a prestazioni rivalutabili</b>	il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata
<b>contratto con partecipazione agli utili</b>	il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto di gestione
<b>contratto di capitalizzazione</b>	il contratto con il quale l'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito, non inferiore a cinque anni, in corrispettivo di premi unici o periodici
<b>contratto di puro rischio</b>	il contratto di assicurazione in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l'invalidità, l'inabilità dell'assicurato
<b>controllo delle imprese di assicurazione</b>	si fa riferimento alle seguenti definizioni di controllo: <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>proprietà estera – controllo di soggetti esteri UE o extra UE del settore assicurativo</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da imprese di assicurazione estere</li> <li>— <i>proprietà estera – rappresentanze extra UE</i>: comprende le rappresentanze di imprese di assicurazione estere con sede principale fuori dell'UE</li> <li>— <i>proprietà estera – controllo di soggetti esteri UE o extra UE del settore finanziario</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da istituzioni finanziarie (banche, società finanziarie, ecc.) estere</li> </ul>

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

	<ul style="list-style-type: none"><li>– <i>proprietà italiana – controllo dello stato o di altri enti pubblici</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate direttamente o indirettamente da istituzioni pubbliche</li><li>– <i>proprietà italiana – controllo del settore assicurativo</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da un'altra impresa assicurativa nazionale; sono incluse anche le imprese assicurative al vertice delle catene di controllo, per le quali non esiste un unico soggetto controllante, e quelle aventi come soggetto controllante una persona fisica</li><li>– <i>proprietà italiana – controllo del settore finanziario</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da istituzioni finanziarie (banche, società finanziarie, ecc.) nazionali</li><li>– <i>proprietà italiana – controllo di altri soggetti privati</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da società nazionali operanti nel settore industriale o in quello dei servizi privati non finanziari</li></ul>
<b>controparte centrale autorizzata</b>	una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento
<b>corpi veicoli terrestri</b>	l'assicurazione di ogni danno subito da veicoli terrestri automotori e veicoli terrestri non automotori, esclusi quelli ferroviari. I relativi rischi sono classificati nel ramo 3 di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP
<b>corrette tecniche attuariali</b>	metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui ai regolamenti emanati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
<b>costo dei sinistri</b>	somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione
<b>credito di assicurazione</b>	ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni
<b><i>critical illness</i> (o <i>dread disease</i>)</b>	le assicurazioni che coprono le necessità derivanti dal verificarsi di una delle gravi malattie tassativamente previste in polizza (infarto, cancro, cecità, ictus, insufficienza renale, ecc.) con il pagamento di un capitale prefissato
<b><i>day-one reporting</i></b>	con l'entrata in vigore di <i>Solvency II</i> al 1° gennaio 2016, è stato chiesto alle imprese e ai gruppi assicurativi di segnalare la situazione iniziale, valutata secondo i nuovi criteri

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

<b>decorrenza copertura</b>	la data a partire dalla quale la polizza inizia ad avere validità
<b>distribuzione di probabilità prevista</b>	funzione matematica che assegna a un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione
<b>ECAI o agenzia esterna di valutazione del merito di credito</b>	un'agenzia di <i>rating</i> creditizio registrata o certificata in conformità del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette <i>rating</i> creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento
<b>effetti di diversificazione</b>	la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati
<b>ESFS o SEVIF</b>	il Sistema europeo di vigilanza finanziaria ( <i>European System of Financial Supervision</i> ) composto dalle seguenti parti: <ul style="list-style-type: none"><li>– EIOPA: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con Regolamento (UE) n. 1094/2010</li><li>– EBA: Autorità bancaria europea, istituita con Regolamento (UE) n. 1093/2010</li><li>– ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con Regolamento (UE) n. 1095/2010</li><li>– Comitato congiunto: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, del Regolamento (UE) n. 1094/2010, del Regolamento (UE) n. 1095/2010</li><li>– CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con Regolamento (UE) n. 1092/2010</li><li>– Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, del Regolamento (UE) n. 1094/2010 e del Regolamento (UE) n. 1095/2010</li></ul>
<b>esternalizzazione</b>	l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa
<b>expense ratio</b>	rapporto tra spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) e premi di competenza
<b>fabbisogno tariffario</b>	la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa
<b>fiduciari</b>	periti, medici, legali che concorrono all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento
<b>fondi pensione</b>	le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nonché le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

<b>fondi pensione aperti</b>	i fondi istituiti da imprese di assicurazione disciplinati ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 destinati alla gestione di forme pensionistiche complementari, aperti all'adesione su base individuale e collettiva
<b>fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale</b>	includono principalmente il capitale sociale ordinario, le riserve patrimoniali e, con precisi limiti, le azioni privilegiate e le passività subordinate. I fondi propri sono classificati in tre livelli (tier 1 illimitati e limitati, tier 2 e tier 3) sulla base della misura in cui possono essere utilizzati per assorbire le perdite dell'impresa, tenendo conto del loro grado di subordinazione e della loro durata. I fondi di tier 1 illimitati includono principalmente il capitale sociale ordinario e le riserve patrimoniali, quelli di tier 1 limitati, le azioni privilegiate e le passività subordinate
<b>fondo comune di investimento</b>	l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore
<b>fondo di garanzia</b>	un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione
<b>fondo di garanzia delle vittime della caccia</b>	il fondo costituito presso la Consap e previsto dall'articolo 303 del CAP
<b>fondo di garanzia delle vittime della strada</b>	il fondo costituito presso la Consap e previsto dall'articolo 285 del CAP
<b>fondo interno</b>	il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in quote
<b>forfait debitrice</b>	il forfait e i rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualità di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati
<b>forfait gestionaria</b>	il forfait e i rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualità di gestionaria per conto di altre imprese
<b>forme pensionistiche individuali</b>	le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
<b>franchigia</b>	clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Per i sinistri r.c. auto il contraente si impegna a restituire alla compagnia la parte, di quanto da questa liquidato al terzo danneggiato, che è tenuto a pagare a titolo di franchigia. Nelle polizze connesse ai mutui e ai finanziamenti è la parte del finanziamento, stabilita in contratto, che rimane comunque a carico dell'assicurato
<b>funzione</b>	in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale
<b>gestione danni</b>	l'attività assicurativa nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

<b>gestione separata</b>	il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati
<b>gestione vita</b>	l'attività assicurativa nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP
<b>giacenza media</b>	media dei saldi contabili delle attività investite nella gestione separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi
<b>grandi rischi</b>	i rischi indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP
<b>gruppi assicurativi attivi a livello internazionale</b>	i gruppi che hanno una controllata impresa di assicurazione o riassicurazione all'estero (gruppi <i>cross-border</i> )
<b>gruppi rilevanti ai fini di stabilità finanziaria</b>	i gruppi le cui attività di bilancio, calcolate secondo i criteri <i>Solvency II</i> , superano la soglia dimensionale di 12 miliardi di euro; si tratta delle entità individuate nel Regolamento IVASS n. 21 del 10 maggio 2016
<b>gruppo assicurativo</b>	un gruppo composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del CAP; ovvero basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e</li> <li>– la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate</li> </ul>
<b>impresa debitrice</b>	l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto
<b>impresa designate</b>	impresa designata dall'IVASS ai sensi dell'articolo 286 del CAP
<b>impresa di assicurazione</b>	la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta
<b>impresa di assicurazione – ripartizione per dimensione</b>	le imprese danni sono classificate in base ai premi lordi in: <ul style="list-style-type: none"> <li>– grandissime, con importo dei premi lordi maggiore di 4 miliardi di euro</li> <li>– grandi, con premi lordi compresi tra 1 e 4 miliardi di euro</li> <li>– medio-grandi, con premi lordi compresi tra 100 milioni e 1 miliardo di euro</li> <li>– minori, con premi lordi inferiori a 100 milioni</li> </ul> le imprese vita sono classificate in base al valore delle riserve tecniche in: <ul style="list-style-type: none"> <li>– grandissime, con importo delle riserve tecniche maggiore di 25 miliardi di euro</li> <li>– grandi, con riserve tecniche comprese tra 10 e 25 miliardi di euro;</li> <li>– medio-grandi, con riserve tecniche comprese tra 2 e 10 miliardi di euro</li> <li>– minori, con riserve tecniche inferiori a 2 miliardi</li> </ul>

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

<b>impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana</b>	la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del CAP
<b>impresa di assicurazione comunitaria</b>	la società avente sede legale e amministrazione – centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta
<b>impresa di assicurazione extracomunitaria</b>	la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del CAP
<b>impresa di partecipazione assicurativa</b>	una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis del CAP
<b>impresa di partecipazione assicurativa mista</b>	una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis, del CAP, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica
<b>impresa di partecipazione finanziaria mista</b>	un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del D.lgs. 30 maggio 2005, n.142
<b>impresa di riassicurazione</b>	la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione
<b>impresa di riassicurazione extracomunitaria</b>	la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa
<b>impresa finanziaria</b>	un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del Regolamento (UE) 575/201324</li> <li>– un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc) del CAP</li> <li>– un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013</li> <li>– un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis) del CAP</li> </ul>

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

<b>impresa gestoria</b>	l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro
<b>impresa vigilata dall'IVASS</b>	imprese nazionali e rappresentanze in Italia di imprese extra SEE sottoposte alla vigilanza di stabilità dell'IVASS
<b>indicatore del rischio frode</b>	fattore individuato dall'impresa volto a indicare una potenziale esposizione al rischio frode
<b>intermediari</b>	le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del CAP, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa
<b>investimenti di classe C</b>	investimenti delle imprese assicurative esclusi quelli di classe D; include le gestioni separate
<b>investimenti di classe D</b>	investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
<b>ipotesi finanziarie</b>	le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonché ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche
<b>ipotesi tecniche</b>	tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa e i relativi valori attribuiti
<b>IVASS</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
<b>lavoro diretto e indiretto</b>	cfr. portafoglio del lavoro italiano diretto e indiretto
<b>lavoro italiano</b>	cfr. portafoglio del lavoro italiano diretto e indiretto
<b>legge fallimentare</b>	il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni
<b>local gaap</b>	criteri contabili validi a livello nazionale ( <i>generally accepted accounting practices</i> ), il termine è normalmente utilizzato in contrapposizione con i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
<b>localizzazione</b>	la presenza di attività mobiliari e immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili
<b>long term care (LTC)</b>	le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell'ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita
<b>loss ratio</b>	l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione
<b>massimale di garanzia</b>	somma massima pattuita che l'impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato. Per la r.c. auto, il CAP ne fissa i limiti al di sotto dei quali le imprese non possono scendere
<b>mercato regolamentato</b>	un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

	mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria
<b>misura del rischio</b>	la funzione matematica che assegna un importo monetario a una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione
<b>natante</b>	qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica
<b>operazione infragruppo</b>	un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, a un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o a una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare a un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento
<b>organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)</b>	i fondi comuni di investimento e le Sicav
<b>organismo di indennizzo italiano</b>	l'organismo istituito presso la Consap e previsto dall'articolo 296 del CAP
<b>organo amministrativo</b>	il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo
<b>organo di controllo</b>	il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione
<b>parametri di significatività</b>	gli indicatori del rischio frode individuati con il Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010
<b>partecipazione di impresa assicurativa</b>	la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20% o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società
<b>partecipazione qualificata</b>	la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa
<b>partecipazioni</b>	le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile
<b>piani individuali pensionistici</b>	le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
<b>portafoglio del lavoro estero</b>	contratti stipulati dalle sedi secondarie di imprese di assicurazioni italiane insediate in Stati terzi

## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

<b>portafoglio del lavoro italiano diretto</b>	tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, a eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie in Stati terzi; sono esclusi i contratti di riassicurazione compresi nel portafoglio indiretto (cfr. voce successiva)
<b>portafoglio del lavoro italiano indiretto</b>	i contratti di riassicurazione ovunque stipulati da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato
<b>premio di tariffa</b>	il premio puro maggiorato dei caricamenti
<b>premio lordo</b>	l'importo che il contraente deve versare all'impresa, ottenuto aggiungendo al premio di tariffa le imposte. Nella r.c. auto comprende anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale
<b>premio medio di tariffa</b>	il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa
<b>premio naturale</b>	premio annuo puro che copre gli impegni dell'assicuratore nei confronti del cliente nell'anno cui si riferisce
<b>premio puro</b>	il costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese
<b>prescrizione</b>	estinzione di un diritto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Per i diritti derivanti da un contratto di assicurazione danni il termine di prescrizione è di 2 anni; 10 anni per le garanzie vita
<b>principi contabili internazionali</b>	i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
<b>prodotti assicurativi</b>	tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2 del CAP
<b>prodotti assicurativi danni</b>	i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall'articolo 2, comma 3, del CAP
<b>prodotti assicurativi vita</b>	i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall'articolo 2, comma 1, del CAP, con l'esclusione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e dei prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
<b>prodotti finanziari assicurativi</b>	i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni
<b>protocollo di Lussemburgo</b>	protocollo di collaborazione tra Autorità di vigilanza SEE in materia di vigilanza sugli intermediari